





Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata







Dal 1° giugno 2004, i cittadini dell'UE-17/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell'UE-17/AELS non abbisognano più di un permesso per soggiorni in vista di svolgere un'attività lucrativa di durata inferiore a 90 giorni. Occorre completare una dichiarazione di notifica. I cittadini dell'UE-8 (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania e Lettonia) nonché bulgari e rumeni beneficiano parimenti di tale regolamentazione a determinate condizioni.

Procedura di notifica

 [Annuncio in linea](#)

- Sistema operativo: win xp con Internet Explorer/Firefox-browser o win 2000 con Firefox-Browser ([Firefox](#))
 - Gli annunci per i lavoratori distaccati ed i prestatori di servizi indipendenti devono essere registrati al più tardi 8 giorni prima della presa d'occupazione in Svizzera.
-  [Schema riassuntivo: Procedura di notifica e del permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera \(19 Kb, pdf\)](#)

Qui di seguito troverete tutte le informazioni utili sul tema.

-  [Di che si tratta?](#)
-  [Chi è tenuto a notificarsi come e quando?](#)
-  [Prescrizioni di notifica](#)
-  [Moduli di notifica](#)
-  [Basi legali](#)
-  [Privacy Policy](#)

Ultimo aggiornamento: 22.04.2010

Ufficio federale della migrazione (UFM)
[Basi legali](#) | [Contatto](#)

Allegato 11 Prestazioni di servizi transfrontaliere CE-8/CE-2

I. Campo d'applicazione

- Si veda l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
 - prestazioni di servizi transfrontaliere che non superano i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile,
 - prestazioni di servizi transfrontaliere effettuate nel quadro di un accordo speciale relativo alla prestazione di servizi.

II. Prestazioni effettuate indipendentemente da un accordo speciale sui servizi

a) Prestazioni di servizi nei settori cosiddetti generali di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile

- **Procedura di notifica**

- Principio: vanno notificate le prestazioni di servizi che durano più di otto ore per anno civile (eccezioni¹¹¹)
- Lavoratori distaccati: notifica otto giorni prima dell'inizio dell'attività
- Prestatori indipendenti: notifica otto giorni prima dell'inizio dell'attività¹¹²

b) Prestazioni di servizi nell'edilizia compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, servizi connessi all'agricoltura, sicurezza e pulizia industriale per un massimo di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile

- **Notifica obbligatoria (a partire dal primo giorno)**

- Esame: priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari, esigenza della qualifica (in analogia con l'art. 23 LStr)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS

¹¹¹ La regola degli otto giorni non si applica al settore alberghiero/ristorazione e a quello dei commercianti itineranti e alle lavoratrici del settore a luci rosse, notificati a partire dal 1° giorno.

¹¹² Nuovo.

- c) Prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi, indipendentemente dal settore d'attività (<=> regolamentazione identica a quella valida per la CE-17/AELS)

Le prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi **non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC** → le condizioni d'ammissione sono rette dalla LStr/OASA.

- **Permesso obbligatorio (dal primo giorno)**
- Esame: controllo dei salari
esigenza della qualifica
Contingenti OASA
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) CE/AELS (limitato alla durata della prestazione)

III. Prestazioni effettuate nel quadro di accordi speciali sui servizi

- a) Prestazioni di servizi per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile nei settori cosiddetti generali

- **Procedura generale di notifica**
- Principio: vanno notificate le prestazioni di servizi che durano più di otto giorni per anno civile (eccezioni cfr. infra)
- Lavoratori distaccati: notifica otto giorni prima dell'entrata in funzione
- Prestatori indipendenti: *notifica otto giorni prima dell'entrata in funzione (nuovo)*

- b) Prestazioni di servizi nell'edilizia compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, servizi connessi all'agricoltura, sicurezza e pulizia industriale indipendentemente dalla durata prevista

- **Permesso obbligatorio (dal primo giorno)**
- Esame: **soltanto il controllo dei salari**
- Durata > 4 mesi: contingenti secondo il Protocollo all'ALC (l'esaurimento dei contingenti non può essere fatto valere come motivo di rifiuto)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) CE/AELS (limitato alla durata della prestazione)



c) Prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi nei settori cosiddetti generali (<=>regolamentazione identica a quella applicabile alla CE-15/AELS)

L'ALC disciplina pure le prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile → sussiste un diritto al rilascio di un permesso che supera i 90 giorni lavorativi.

- **Permesso obbligatorio (a partire dal primo giorno)**
- Esame: nessuna restrizione legata al mercato del lavoro
- Durata > 4 mesi: Protocollo all'ALC
(l'esaurimento dei contingenti non può essere fatto valere come motivo di rifiuto)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) CE/AELS (limitato alla durata della prestazione).

IV. **Prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede nella CE-17/AELS**


- I cittadini dei dieci nuovi membri dell'UE possono, come sinora, essere distaccati in Svizzera per conto di imprese la cui sede si trova nella CE -17/AELS.
- In seguito all'entrata in vigore del Protocollo, i cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE distaccati per conto di un'impresa con sede in uno Stato della CE-15/AELS non dovranno più soddisfare l'esigenza di un'integrazione duratura per un minimo di 12 mesi sul mercato del lavoro del Paese d'accoglienza.
- Conformemente all'ALC, la procedura di notifica è applicabile a tutti i settori per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

Allegato 12 Schema: notifica e permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera



Allegato 13 Schema: notifica e permesso per prestatori di servizi

